

Carcano. Ma qui dice che pronunzia in via provvisoria. Questo è quello che non mi so spiegare.

Giolitti. (*Della Commissione*). I reclami di cui si fa cenno qui non sono quelli dei quali si fa parola nella prima parte dell'articolo 27. Se un elettore, per esempio, fa un reclamo sostenendo che l'ufficio era illegalmente composto, su questo reclamo la decisione definitiva spetterà alla Giunta provinciale e poi al Consiglio di Stato.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, io metto a partito l'articolo 27, con l'ultimo capoverso del disegno ministeriale riammesso.

(*È approvato*).

“ Art. 28. L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

“ Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del Comune.

“ E nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti. ”

(*È approvato*).

“ Art. 29. Il presidente dell'ufficio della prima sezione in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti all'adunanza, o agli scrutatori che ne fanno le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni, salvi i reclami, sui quali è provveduto ai termini dell'articolo 27.

“ Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.

“ Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza di due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi. ”

(*È approvato*).

“ Art. 30. Quando l'elezione di chi ebbe maggiori voti è nulla, vi si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti. ”

Pignatelli. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pignatelli. Ho fermato l'attenzione sull'artico-

lo 30, che è comune tanto ai consiglieri comunali quanto ai consiglieri provinciali.

Io comprendo che questo articolo si applichi ai consiglieri comunali non ai consiglieri provinciali, i quali secondo me, hanno una importanza molto maggiore dei primi, sia perchè rappresentano un intero mandamento, il quale spesso si compone di diversi comuni, sia perchè devono vigilare sugli interessi generali di un'intera provincia.

Se il consigliere provinciale non ha una certa autorità morale e non gode di una grande fiducia la sua parola non può essere intesa ed ascoltata, se non con diffidenza.

Ora può avvenire che in un mandamento si presentino alle urne 400 elettori di cui 350 concentrino i loro voti sopra qualcuno in cui hanno piena fiducia. Posteriormente si viene a vedere che, per una ragione qualunque, questi è inleggibile. In questo caso, giusta l'articolo 30, si dovrebbe sostituire colui, il quale ha ottenuto un maggior numero di voti, purchè non meno dell'ottavo dei votanti.

Vi sembra, o signori, che chi ha ottenuto soltanto 50 voti, possa avere quell'autorità e quella fiducia che è necessaria per rappresentare il mandamento?

Perciò, io proporrei un piccolo emendamento, cioè, pure accettando l'articolo come sta, aggiungerei queste parole: “ tranne nei consiglieri provinciali, dei quali provata la incompatibilità, si tornerà a votare in una seconda votazione. ”

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Io pregherei l'onorevole Pignatelli di considerare che veramente non è esatta la sua proposizione che i consiglieri comunali abbiano minore importanza dei consiglieri provinciali.

Noi abbiamo i Consigli delle grandi città che sono superiori per importanza, certo per popolazione, a quelli di una intera provincia. E poi ciascuno nell'orbita delle sue attribuzioni è, da se stesso, uguale all'altro. Quindi, non possiamo ammettere consiglieri di due categorie. I consiglieri comunali hanno una importanza; i consiglieri provinciali, un'altra; ma non si può dire che gli uni abbiano funzioni basse, e gli altri alte.

Detto questo, prego l'onorevole Pignatelli di osservare che l'articolo 30 è una garanzia di più che si ammette: perchè, per la legge attuale, basterebbero anche due o tre voti per eleggere i consiglieri provinciali (non essendo detto nella legge, che i consiglieri provinciali debbano avere